



COMUNE DI VICENZA
ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Comunale, addì 10 GEN 2018

TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BT) il 7 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale N.Gen. 2485/2017 PGN 160570 del 24 novembre 2017

E

Il Condominio Nisa (codice fiscale 95003790243) rappresentato dalla signora Pretto Milena Olimpia nata a Vicenza il 28 agosto 1960, domiciliata per la carica a Vicenza in Via Quintino Sella n.71 - Amministratrice

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario al Condominio Nisa mq 1 di sottosuolo pubblico in Contrà Apolloni n.27/31, dove è installato un bacino IMHOFF, con relativa tubazione, a servizio del fabbricato medesimo.
- 2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni nove, decorrenti dal 1° gennaio 2018.

Alla scadenza la concessione in uso precario potrà essere rinnovata, previa domanda del concessionario, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

E' escluso il rinnovo tacito.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0003002/2018 del 09/01/2018

3) Il concessionario deve corrispondere annualmente al Comune di Vicenza il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), il cui ammontare, come stabilito dal regolamento comunale, è determinato sulla base dei metri quadrati di cui sopra e della tariffa vigente in ciascun anno.

Per l'anno 2017 il canone C.O.S.A.P. è ammontato a € 20,44 (venti/44) ed è stato pagato.

4) La concessione in uso ha carattere precario potendo essere revocata o modificata dal Comune di Vicenza per motivi di interesse pubblico.

5) Durante la concessione, il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione e pulizia del bacino IMHOFF e dell'area circostante a regola d'arte, sotto il controllo dell'Ufficio tecnico comunale e con l'osservanza delle norme vigenti.

6) Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a terzi o al Comune di Vicenza in conseguenza della permanenza del bacino IMHOFF.

7) La concessione è accordata facendo salvi i diritti di terzi.

8) Il Comune di Vicenza ha la facoltà di apportare variazioni altimetriche alla strada interessata dalla concessione e il concessionario dovrà provvedere all'eventuale conseguente spostamento o sistemazione del manufatto senza diritto a rimborsi, indennizzi o altro.

9) Alla scadenza qualora la concessione non fosse rinnovata o nel caso di revoca per motivi di interesse pubblico, il concessionario dovrà togliere il manufatto e rimettere il suolo pubblico in pristino stato senza pretendere rimborsi o indennizzi di sorta.

F. J. J.

[Signature]

10) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

11) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario che dovrà provvedere anche all'eventuale registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso.

